



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 7 del 24-02-2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nel territorio del Veneto;

Vista l'Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020 inerente alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale all'articolo 1 specifica tutte le misure di contenimento adottate tra cui anche la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luoghi pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni, sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei luoghi di cultura, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della riunione, convocata nella giornata di domenica 23 febbraio 2020 alle ore 19,00 presso la Prefettura di Rovigo, alla quale hanno partecipato tutti i sindaci dei comuni della Provincia di Rovigo;

Visto il comunicato stampa della Diocesi di Adria – Rovigo – Ufficio Comunicazioni Sociali del 23 febbraio 2020;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19,

Valutato pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente ritenuto in via precauzionale di disporre altresì:

- la **chiusura** di biblioteca, teatri, piscina comunale, palestre comunali e private, impianti sportivi (stadi e spogliatoi), centri anziani ricreativi, università popolare, locali notturni, di intrattenimento di qualsiasi tipologia;

- la **sospensione**:

- di tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento (musica dal vivo, concerti, karaoke, feste, corsi privati di musica, ballo, ginnastica ecc.) che comportino l'aggregazione di più persone;

- di tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL;

ORDINA

da lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 1° marzo 2020 compreso e fatti salvi ulteriori aggiornamenti o modifiche in relazione all'evolversi della situazione, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, oltre a quanto già disposto con Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020:

- la chiusura di biblioteca, teatri, piscina comunale, palestre comunali e private, impianti sportivi (stadi e spogliatoi), centri anziani ricreativi, università popolare, locali notturni e di intrattenimento di qualsiasi tipologia;

- la sospensione:

- di tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento (musica dal vivo, concerti, karaoke, feste, corsi privati di musica, ballo, ginnastica ecc.) che comportino l'aggregazione di più persone;

- di tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della più ampia diffusione e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia a:

- Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo
- ULSS5 Polesana
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Polizia Locale

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del C.P.

Il Sindaco
Petrella Luigi

